



COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 262

del 31-12-2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE ALL'EX DIPENDENTE SIG.RA AGLIO DANIELA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 24/6/2021 di presa d'atto delle dimissioni per collocamento a riposto con decorrenza 1/1/2022 della dipendente Aglio Daniela;

Dato atto che al dipendente suddetto restava da fruire la restante parte del congedo ordinario pari a complessivi gg. 46 da fruire entro il 31/12/2021;

Dato atto che, stante l'onere lavorativo relativo alla figura in oggetto, trattandosi di unica figura presente nel Comune per le attività del servizio finanziario, non potevano essere goduto tutto il congedo ordinario;

Visto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi "...sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi...";

Visto il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

Visto, altresì, il parere n.94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art.5,comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

Che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie

mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

Che anche nei casi in cui dalla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31.12.2018 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Verificato che la dipendente Aglio Daniela al 31.12.2021, ultimo giorno di servizio, ha maturato n. 46 giorni di ferie non godute con riferimento agli anni 2020 e 2021;

Considerato che ai sensi del 1° comma dell'art.10 del CCNL stipulato in data 05/10/2001 il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.52 comma 2) lettera e) del CCNL 14/09/2000;

Che tutti i richiami delle previsioni dell'art.52 del CCNL 14/09/2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere dell'art.10 del CCNL sottoscritto il 09/05/2006;

Che ai sensi del comma 4) del citato articolo 10 CCNL 09/05/06, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere alla dipendente Aglio Daniela il compenso per le ferie non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

Preso atto che la modalità con cui si è determinata la cessazione del rapporto di lavoro con l'ex dipendente in questione riguarda situazioni in cui il dipendente non ha potuto fruire delle ferie;

Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria e depositati agli atti della presente determinazione, dai cui risulta che l'importo dovuto all'ex dipendente, a compensazione dei giorni suindicati di ferie maturate e non godute, risulta essere di € 3.490,94;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato, di liquidare la somma di € 3.490,94 a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, in favore dell'ex dipendente Aglio Daniela dimessasi con decorrenza 01.01.2022;
2. Di imputare la somma complessiva di € 4.618,52 di cui € 3.490,94 per competenze, € 830,84 per oneri CPDEL, € 296,74 per Irap sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale dipendente del bilancio 2021, ripartita come segue:

piano dei conti 1.01.01.01.006 (cap. 200) € 3.490,94, piano dei conti 1.01.02.01.001 (cap. 210) € 830,84, piano dei conti 1.02.01.01.001 (cap. 1260/1) € 296,74;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziano Solaro

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraesesa determinazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Perrero, li 18-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno 18-01-2022

Perrero, li 18-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Graziano Solaro